

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1888

## PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei deputati CIANNAMEA, BASSANINI

*Presentata il 16 luglio 1980*

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di provvedere al riordino della complessa normativa delle ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche pubbliche era stata già avvertita dalla Camera, che aveva approvato, nella seduta del 19 marzo 1980, un testo contenente nuove norme in materia.

Il Senato della Repubblica, però, ha ritenuto di approvare soltanto la parte del testo concernente le ineleggibilità e le incompatibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali e dei medici con queste convenzionati.

Indubbiamente tali norme presentavano un aspetto di assoluta urgenza, tenendo conto della imminenza della entrata in funzione dei nuovi organismi sanitari.

Ma è rimasto inattuato uno dei presupposti che avevano determinato il provvedimento della Camera e cioè quello di

disciplinare *ex novo* la materia, per adeguarla sia alle interpretazioni giurisdizionali intervenute sia alle mutate esigenze dei tempi.

Questo è l'obiettivo che ci si propone di conseguire con la presente proposta di legge, che riproduce sostanzialmente l'articolo già esaminato ed approvato dalla Camera dei deputati.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le condizioni generali di eleggibilità mentre con l'articolo 2 si individuano le cause che danno luogo ad ineleggibilità.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6 si precisano le cause di incompatibilità e con l'articolo 6 si regola la procedura per la opzione e la dichiarazione di decadenza.

Si confida che la Camera vorrà esaminare la presente proposta con l'urgenza che certamente richiede e vorrà confortarla con la sua approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che, nel primo giorno fissato per la votazione, compiano o abbiano compiuto il 21° anno di età, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che, nel primo giorno, fissato per la votazione, compiano o abbiano compiuto il 18° anno di età, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere circoscrizionale gli elettori del comune che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati, sempre che sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, o da una dichiarazione attestante il possesso di un titolo di studio.

Tali dichiarazioni devono essere depositate presso la segreteria del consiglio entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione o della surrogazione.

Non sono tenuti a fornire la prova di alfabetismo coloro che abbiano già ricoperto la carica di consigliere presso la medesima regione, provincia, comune o circoscrizione.

## ART. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pub-

blica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

2) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente, sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché il vice pretore onorario;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli.

Le cause di ineleggibilità previste al precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente entro cinque giorni dalla richiesta.

La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

### ART. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) l'amministratore e il dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) colui che ha lite pendente, rispettivamente con la regione, con la provincia, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

4) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

5) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

6) colui che non ha reso conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 3 del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

## ART. 4.

La carica di consigliere regionale, è incompatibile con quella di membro di una delle Camere, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di Cassazione, di componente

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del Consiglio superiore della Magistratura, di membro del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato della Corte dei conti.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

## ART. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione da una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.

## ART. 6.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due o più regioni, o in due o più province, o in due o più Comuni, o in due o più circoscrizioni, deve optare per una delle cariche, entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione, nella provincia, nel comune o nella circoscrizione, in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Quando per un consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio del quale fa parte gliela contesta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad espri-

mere se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

#### ART. 7.

Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 della presente legge. La cessazione dalle funzioni della carica incompatibile deve avere luogo entro i termini di cui al quarto comma del precedente articolo 6.

#### ART. 8.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 e 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 670;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, con nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione negli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 », « previste dall'articolo 18, terzo comma » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge.

#### ART. 9.

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune ».

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

#### ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti oggetto di giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore.

#### ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.